



**TRIBUNALE DI ORISTANO**  
**VERBALE DI UDIENZA**

(art. 420 c.p.c.)

All'udienza del **05/07/2023** davanti al Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela nella causa tra:

[redacted] rappresentati e difesi  
dall'Avv. Giuseppe Pio TORCICOLLO,

- **ricorrenti** -

e

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE**, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania SOTGIA e dell'Avv. Alessandro DOA,

- **resistente** -

§§§

Per i ricorrenti è presente l'Avvocato Giuseppe Torcicollo, il quale dichiara di avere depositato il bando della regione Marche per confutare quanto asserito dall'INPS, secondo cui i 568 posti da occupare per scorrimento graduatoria progressione verticale non si riferivano solo ai posti C1, ma anche ad altri livelli. Questa argomentazione è sconfessata dalla produzione in oggetto, avente ad oggetto il bando di concorso per progressione verticale C1 profilo sanitario, per un singolo posto, relativo al periodo oggetto di giudizio. Pertanto la graduatoria e il bando della Regione Marche dimostrano che non esistevano altri idonei da far scorrere per progressione verticale. Inoltre, rileva di avere depositato la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica indirizzata all'INPS dove viene data risposta alla richiesta di parere dell'Istituto, riguardante la progressione verticale del proprio personale dipendente; l'Avv. Torcicollo osserva che, rispetto allo scorrimento delle proprie graduatorie, l'INPS si era rivolto in precedenza alla propria Avvocatura per avere un parere, che era stato positivo.

Inoltre, sono state prodotte un'ordinanza della Corte di Cassazione dove viene ammesso lo scorrimento delle graduatorie interne e la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 14.06.2021, che, pure avendo riformato la sentenza di primo grado del Trib. Oristano su altra vicenda analoga riguardante però il MIBAC, ha confermato le motivazioni giuridiche che erano state poste a fondamento delle sentenza impugnata.



Per parte resistente (INPS) compare l'Avvocato Patrizia Frau, in sostituzione degli Avv. Stefania Sotgia e Alessandro Doa, la quale si richiama alla propria memoria difensiva e anche all'eccezione di prescrizione ivi dedotta. Contesta le odierne verbalizzazioni richiamandosi anche al contenuto del verbale della scorsa udienza del 21.04.2023; contesta inoltre rilevanza e conferenza dei documenti prodotti da controparte.

Sono presenti personalmente i ricorrenti s

I procuratori delle parti chiedono che venga fissata udienza per la discussione e la decisione, con termine per note.

### **Il Giudice,**

osservato che la controversia risulta debitamente istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate dalle parti e non vi è necessità di ulteriore istruttoria, ammette le produzioni documentali effettuate, dichiara chiusa l'istruttoria e, visto il carico del ruolo, **fissa per la decisione l'udienza del 31.01.2024, ore 10:00**, concedendo alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive.

Il Giudice  
Consuelo Mighela

